



# COMUNITÀ MONTANA del PIAMBELLO



**Valceresio**

*Provincia di Varese*  
Via Matteotti, 18 - 21051 ARCISATE  
tel. 0332/47.67.80 – fax 47.43.73 - P.IVA e C. F. 95067540120

**Valganna  
Valmarchirolo**

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA  
FUNZIONE DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE**

**E**

**DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE  
PER LA REDAZIONE DEI PIANI, COORDINAMENTO ATTIVITA' E SUPPORTO ALLE  
AUTORITA' COMPETENTI IN EMERGENZE INTERCOMUNALI.**

### **Premesso che:**

- l'articolo 14, comma 27, del d.l. 78/2010 convertito nella Legge 122/2010, in attuazione dell'articolo 117, comma 2, lettera p) della Costituzione individua tra le funzioni fondamentali dei comuni la "*attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi*";
- il comma 28 dello stesso articolo impone ai comuni aventi popolazione fino a 3mila abitanti e appartenenti a Comunità Montane di gestire in forma associata mediante unione o convenzione le proprie funzioni fondamentali, tra cui quella di cui al capoverso precedente;
- l'articolo 9, comma 3, della L.R. 19/08 attribuisce alle Comunità Montane la possibilità di gestire in forma associata funzioni delegate dai comuni, prevedendo che tale esercizio sia regolato da apposita convenzione;
- sia il citato articolo 9 che l'articolo 30 del Tuel prevedono che le funzioni associate siano gestite attraverso l'istituto della delega o attraverso la costituzione di un ufficio comune;
- l'art. 14 comma 30 del d.l. 78/2010 demanda alle regioni la competenza a definire la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento in forma associata delle funzioni fondamentali dei Comuni;
- l'articolo 8 della l.r. 22/2011 prevede che in Lombardia l'ambito territoriale raggiunga, per i Comuni appartenenti a Comunità Montane, il limite demografico minimo pari a 3mila abitanti o, in alternativa, al quadruplo del numero degli abitanti del comune demograficamente più piccolo tra quelli associati;
- con parere 426 del 3.10.2012 la Corte dei Conti sez. Lombardia ha ritenuto che detta norma, ancorché emanata antecedentemente alla definizione del nuovo assetto dell'esercizio associato delle funzioni delineato dalla novella al d.l. 78/2010, sia compatibile con esso;

### **Premesso altresì che:**

- la Legge 24/02/1992 n° 225 “Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile” ed in particolare l’art. 15, comma 2, in base al quale la Regione, nel rispetto delle competenze ad essa affidate in materia di organizzazione dell’esercizio delle funzioni amministrative a livello locale, favorisce nei modi e con le forme ritenute opportune, l’organizzazione di strutture comunali di Protezione Civile;
- il D. Lgs 31/03/1998 n° 112, in attuazione della Legge 15 marzo 1997 n° 59, conferisce alle Regioni ed agli Enti Locali le funzioni amministrative in materia di Protezione Civile delineando un nuovo assetto delle competenze tra Stato, Regione ed Enti Locali;
- l’art. 108 del D.Lgs n° 112/98 citato, in particolare attribuisce ai Comuni l’attuazione degli interventi di previsione, prevenzione e di emergenza nell’ambito comunale di riferimento nonché predisposizioni dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associate di cui al T.U. sugli Enti Locali;
- la Legge Regionale della Regione Lombardia n. 16 del 22 Maggio 2004, all’art. 2 definisce in modo puntuale le funzioni di Protezione Civile dei Comuni, da esercitarsi in forma singola o associata;

**- tutto ciò premesso,**

**tra**

- la Comunità Montana del Piambello, in forza di deliberazione assembleare n. 31 del 25/11/2015 con cui è stato approvato lo schema della presente convenzione;
- e
- il Comune di Brusimpiano, in forza di deliberazione consiliare n. 49 del 21/12/2015 con cui è stato approvato lo schema della presente convenzione (lett.a);
- il Comune di Cadegliano Viconago, in forza di deliberazione consiliare n. 46 del 23/12/2015 con cui è stato approvato lo schema della presente convenzione (lett. a);

- il Comune di Cremenaga, in forza di deliberazione consiliare n. 37 del 30/11/2015 con cui è stato approvato lo schema della presente convenzione (lett. a);
- il Comune di Cantello, in forza di deliberazione consiliare n. 4 del 23/2/2016 con cui è stato approvato lo schema della presente convenzione (lett.b);
- il Comune di Cuasso al Monte, in forza di deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n.46 del 15/2/2016 con cui è stato approvato lo schema della presente convenzione (lett.b);
- il Comune di Cugliate Fabbiasco in forza di deliberazione consiliare n.27 del 28/11/2015 con cui è stato approvato lo schema della presente convenzione (lett.b);
- il Comune di Cunardo, in forza di deliberazione consiliare n. 4 del 04/2/2016 con cui è stato approvato lo schema della presente convenzione (lett.b);
- il Comune di Induno Olona in forza di deliberazione consiliare n. 58 del 22/12/2015 con cui è stato approvato lo schema della presente convenzione (lett.a);
- il Comune di Marchirolo in forza di deliberazione consiliare n. 42 del 17/12/2015 con cui è stato approvato lo schema della presente convenzione (lett.b);
- il Comune di Marzio, in forza di deliberazione consiliare n.40 del 18/12/2015 con cui è stato approvato lo schema della presente convenzione (lett.a);
- il Comune di Saltrio in forza di deliberazione consiliare n. 46 del 28/11/2015 con cui è stato approvato lo schema della presente convenzione(lett.b);
- il Comune di Valganna in forza di deliberazione consiliare n. 45 del 30/12/2015 con cui è stato approvato lo schema della presente convenzione (lett.a);
- il Comune di Viggiù in forza di deliberazione consiliare n. 4 del 30/1/2016 con cui è stato approvato lo schema della presente convenzione (lett.b);

**si conviene e stipula quanto segue**

## **CAPO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 1**

##### **Oggetto della convenzione**

1. La presente convenzione disciplina la gestione in forma associata della Protezione Civile comunale secondo le forme di gestione di seguito elencate:

- a) esercizio della funzione di Protezione Civile;
- b) gestione associata del servizio di redazione dei Piani di Protezione Civile (e loro aggiornamento e/o adeguamento), coordinamento delle attività e supporto alle autorità competenti in caso di emergenza intercomunali.

1.2 Rientra nell'ambito della presente convenzione (per entrambe le forme a) e b)) anche la gestione del Servizio Antincendio Boschivo, per quanto materia di competenza della Comunità Montana così come stabilito normativa vigente.

#### **Art. 2**

##### **Dimensione territoriale e ambito delle competenze**

1. La presente delega è conferita alla Comunità Montana del Piambello dai Comuni aderenti alla convenzione, il cui territorio determina l'ambito di competenza della gestione associata disciplinata dalla presente convenzione, rispettivamente per le materie indicate all'art.1, comma1, lett. a) e b) e comma 1.2.

#### **Art. 3**

##### **Finalità**

1. La finalità della gestione associata della **funzione** di Protezione Civile è quella

della gestione delle emergenze e della loro prevenzione al fine della tutela e dell'incolumità della persona umana, dell'integrità dei beni e degli insediamenti dai danni derivanti da calamità e da altri eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo, attraverso il concorso integrato di risorse, competenze e discipline sinergicamente operanti e della redazione, aggiornamento e gestione dei piani di Protezione Civile (ad eccezione dell'approvazione dei piani, che è di competenza comunale per espressa previsione di Legge).

2. La finalità della gestione associata del **servizio** di Protezione Civile è quella della redazione, aggiornamento e gestione dei piani di Protezione Civile (l'approvazione dei piani è di competenza comunale) e del coordinamento delle attività e del supporto alle autorità competenti in caso di emergenze intercomunali.

#### **Art. 4**

### **ESERCIZIO DELLA “FUNZIONE” DI PROTEZIONE CIVILE**

#### **Funzioni, attività e servizi conferiti,**

#### **procedimenti di competenza dell'ente delegato**

1. Le funzioni conferite alla Comunità Montana del Piambello, secondo l'adesione alla forma cui **all'art. 1 lett. a) – delega all'esercizio delle funzione -**, consistono nello svolgimento diretto delle seguenti attività:

- a) predisposizione dei piani di Protezione Civile, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera b) della L.R. n° 16/2004;
- b) svolgimento delle attività di prevenzione di cui all'art. 2, comma 2, lettera f)

della L.R. n°16/2004;

- c) organizzazione integrata di uomini e mezzi, mediante il Corpo di Protezione Civile del Piambello, affidata al Centro operativo emergenze intercomunale di Protezione Civile e al suo Responsabile. Tale attività verrà realizzata sulla base del piano intercomunale, affinché sia garantita una migliore copertura del servizio su tutto il territorio dei Comuni associati;
- d) organizzazione del servizio di reperibilità unificato;
- e) formazione ed esercitazione del personale addetto alla Protezione Civile;
- f) gestione unificata della post-emergenza, intesa come gestione delle pratiche di danno alle imprese e ai privati (predisposizione, distribuzione e raccolta dei moduli, attività di informazione al pubblico).

#### **Art. 5**

### **ESERCIZIO DEL “SERVIZIO” DI PROTEZIONE CIVILE**

#### **Redazione Piani e Supporto alle autorità in Emergenza**

##### **Attività e servizi conferiti,**

##### **procedimenti di competenza dell’ente delegato**

1. Le attività conferite alla Comunità Montana del Piambello, secondo l’adesione alla forma cui **all’art. 1 lett. b) – delega alla mera gestione del servizio -** , consistono nello svolgimento diretto delle attività seguenti:

- a) predisposizione dei piani di Protezione Civile, ai sensi dell’art. 2, comma 2, lettera b) della L.R. n° 16/2004;

b) coordinamento delle attività e supporto alle autorità competenti in caso di emergenza intercomunali.

## **Art. 6**

### **Approvazione dei Piani e funzioni del Sindaco**

1. Indipendentemente dalla forma di adesione, ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n° 66/1981 e dell'art. 15 della Legge n°225/1992, il Sindaco è autorità di Protezione Civile che, al verificarsi di situazioni di emergenza, è titolare di prerogative inderogabili nella direzione e nel coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite.

Indipendentemente dalla forma di adesione, è di competenza dei Comuni la preventiva approvazione del piano di protezione civile.

## **CAPO II**

### **DISCIPLINA DELLE FUNZIONI DELEGATE – COSTITUZIONE DEL GRUPPO INTERCOMUNALE DENOMINATO “CORPO DI PROTEZIONE CIVILE DEL PIAMBELLO”**

## **Art. 7**

### **Costituzione del Gruppo e Regolamento operativo per l'esercizio della funzione**

1. Viene costituito per l'esercizio associato della funzione di Protezione Civile il Gruppo Intercomunale denominato “*Corpo di Protezione Civile del Piambello*”, il quale si dota di apposito regolamento operativo.

1.2. La gestione del servizio specifico di Antincendio Boschivo, rientrante nell'ambito della presente convenzione (per entrambe le forme a) e b)) per quanto



materia di competenza della Comunità Montana, così come stabilito normativa vigente, viene definito con apposito regolamento.

2. I regolamenti sopra citati sono approvati dall'Assemblea della Comunità Montana del Piambello e recepiti dai comuni deleganti.

### **CAPO III**

#### **RAPPORTI TRA SOGGETTI CONVENZIONATI**

##### **Art. 8**

###### **Decorrenza e durata della convenzione**

1. La presente convenzione avrà durata di 3 anni a decorrere dal 1/1/2016.

##### **Art. 9**

###### **Strumenti di consultazione tra i contraenti**

1. Con l'approvazione della presente convenzione è costituita la **Conferenza di Indirizzo** composta dai Sindaci dei Comuni aderenti alla forma di cui all'art. 1 lett.

a) – **esercizio della funzione** - e dal Presidente Comunità Montana, o suo delegato, che svolge funzioni di indirizzo politico e si pronuncerà su tutte le questioni e problematiche che dovessero insorgere nella gestione della delega della funzione. La Conferenza di Indirizzo dei Sindaci è presieduta dal Presidente della Comunità Montana o dal suo delegato. La Conferenza di Indirizzo dei Sindaci decide a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

La consultazione in forma allargata di tutti gli aderenti alla convenzione (aderenti lett. a) e lett. b)) avverrà mediante convocazione di riunione ogni qualvolta che se ne

verifica l'esigenza.

## **Art. 10**

### **Contributi statali, regionali e provinciali**

1. I contributi per il finanziamento dell'attività della Protezione Civile e/o per l'acquisto di mezzi e attrezzature, per i comuni aderenti alla forma di cui all'art. 1 lett. a), verranno richiesti dalla Comunità Montana, e gestiti secondo gli indirizzi della Conferenza dei cui al precedente art. 8.

## **Art. 11**

### **Risorse per la gestione associata, rapporti finanziari; garanzie**

1. La gestione finanziaria della funzione di Protezione Civile di cui all'art.3, comma 1, per i Comuni aderenti alla forma art. 1 lett. a), fa capo alla Comunità Montana.

1.2. Entro il mese di Ottobre la Conferenza di Indirizzo dei Sindaci approva il fabbisogno relativo alla gestione della funzione relativo all'anno solare successivo. Tale fabbisogno tiene conto delle segnalazioni che entro il 1 Ottobre ciascun distaccamento presenta e comprende le spese consolidate per la gestione, le spese di attivazione di nuove prestazioni e acquisti di beni e la voce imprevisti per spese urgenti relativa alla gestione di che trattasi.

1.3 Per la gestione della funzione di protezione civile è posta a carico dei Comuni aderenti la quota fissa pari all'1% del piano del fabbisogno di cui al punto precedente.

1.4 La copertura del fabbisogno del Gruppo Intercomunale "Corpo di Protezione Civile del Piambello" e delle spese inerenti la gestione della funzione, verrà garantita:

- a) con risorse derivanti dai contributi statali, regionali e provinciali di cui all'art.10 della presente convenzione;

b) per la differenza ed al netto dell'eventuale contribuzione della Comunità Montana di cui al successivo comma 3, con quota parte a carico dei Comuni determinata sulla base del seguente criterio:

$$\frac{2}{3} \cdot \frac{\frac{\text{Numero abitanti comune}}{\text{Tot.abitanti comuni aderenti}}}{\frac{\text{Numero volontari comune residenza}}{\text{Totale volontari}}} + \frac{1}{3} \cdot \frac{\text{Superficie comune}}{\text{Superficie totale Comunità Montana}}$$

1.5. Eventuali importi previsti nel fabbisogno annuale a cui non ha fatto seguito una spesa effettiva saranno computati a valere sul fabbisogno dell'anno successivo.

2. La gestione finanziaria del servizio di Protezione Civile di cui all'art.3, comma 2, per i Comuni aderenti alla forma art. 1 lett. b) è gestita autonomamente fermo restando ovviamente gli obblighi derivanti dagli oneri delle attività delegate, sia per previsione in convenzione che per specifici interventi, calcolati sulla base del criterio di cui al precedente comma 1.4. lettera b). E' altresì, posta a carico degli stessi comuni, la quota fissa pari all'1% della spesa effettiva.

3. E' fatta salva la possibilità della Comunità Montana del Piambello di contribuire con risorse proprie di bilancio.

4. La Comunità Montana del Piambello comunicherà la quota complessiva a carico di ciascun Comune entro il 1 Novembre di ciascun anno.

4.1 La suddetta quota dovrà essere versata alla Comunità Montana del Piambello entro il mese di Gennaio dell'anno successivo.

5. In via transitoria, per l'anno 2016 il fabbisogno verrà approvato entro il mese di

Febbraio 2016 dalla Conferenza di Indirizzo.

5.1 La Comunità Montana del Piambello comunicherà entro il mese di Marzo 2016 la quota parte e la quota fissa a carico dei Comuni sulla base del suddetto fabbisogno. Tali quote dovranno essere versate alla Comunità Montana entro il mese di Giugno 2016.

#### **Art. 12**

#### **Dotazione di personale**

1. Le funzioni amministrative e l'assistenza tecnico-logistica alla Conferenza di Indirizzo sono svolte dalla Comunità Montana mediante il proprio personale. Le funzioni operative sono svolte dal Gruppo Intercomunale Corpo di Protezione Civile del Piambello e dai Gruppi di volontariato di Protezione Civile costituiti in ciascun comune secondo quanto previsto della normativa specifica e dal regolamento di cui all'art. 7 della presente convenzione.

#### **Art. 13**

#### **Beni e strutture**

1. Per l'esercizio della **funzione** oggetto della presente convenzione sono utilizzati tutti i beni e i mezzi presenti nei singoli comuni associati che al momento dell'entrata in vigore della presente convenzione risultano adibiti e/o destinati all'attività della Protezione Civile. I comuni mantengono a proprio carico la proprietà dei mezzi ed i relativi oneri di gestione. Al materiale pagamento dei costi provvederà la Comunità Montana ripartendo al singolo ente il relativo costo.

## **Art. 14**

### **Recesso, scioglimento del vincolo convenzionale**

1. I firmatari della presente convenzione potranno recedere, anche prima della scadenza con preavviso di almeno sei mesi, dalla stessa indicando le motivazioni di interesse pubblico sottese alla decisione.

L'Ente che recede rimane comunque obbligato per gli impegni assunti relativamente all'anno in corso di gestione, oltre che per le obbligazioni aventi carattere pluriennale.

## **Art. 15**

### **Controversie relative alla convenzione**

1. Per la risoluzione di eventuali questioni insorte nell'interpretazione e applicazione della presente convenzione si pronuncerà in via preventiva la Conferenza di Indirizzo dei Sindaci alla quale è conferito il potere di redimere in via extragiudiziale tali controversie.

## **Art. 16**

### **Contenzioso relativo la gestione delle funzioni associate**

1. Fermo restando il rispetto delle norme inderogabili in materia di responsabilità civile e di legittimazione processuale, la gestione del contenzioso competerà alla Comunità Montana.

Gli Enti firmatari della presente convenzione condivideranno eventuali spese che dovessero essere sostenute per oneri di un'eventuale difesa in giudizio o a seguito di condanna.

## CAPO IV

### DISPOSIZIONI FINALI

#### Art. 17

##### Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rimanda alle specifiche normative statali e regionali vigenti nella materia oggetto di delega, nonché alle disposizioni del Codice Civile.

Eventuali modifiche o deroghe alla presente convenzione potranno essere apportate dai Consigli dei Comuni componenti soltanto con atti aventi le medesime formalità della presente.

Letto, firmato e sottoscritto in forma digitale

	IL RESPONSABILE
COMUNITA' MONTANA DEL PIAMBELLO	_____ Maurizio Piatti
COMUNE DI BRUSIMPIANO	IL SINDACO _____ Fabio Zucconelli
COMUNE DI CADEGLIANO VICONAGO	IL SINDACO _____ Arnaldo Tordi
COMUNE DI CREMENAGA	IL SINDACO _____ Domenico Rigazzi
COMUNE DI CANTELLO	IL SINDACO _____ Fabio Fonte

COMUNE DI CUASSO AL MONTE

IL RESPONSABILE

---

Carlo Gaffuri

COMUNE DI CUGLIATE FABIASCO

IL SINDACO

---

Roberto Chini

COMUNE DI CUNARDO

IL SINDACO

---

Angelo Morisi

COMUNE DI INDUNO OLONA

IL RESPONSABILE

---

Walter Bardelli

COMUNE DI MARCHIROLO

IL SINDACO

---

Pietro Cetrangolo

COMUNE DI MARZIO

IL SINDACO

---

Maurizio Frontali

COMUNE DI VALGANNA

IL SINDACO

---

Bruna Jardini

COMUNE DI SALTRIO

IL SINDACO

---

Giuseppe Franzi

COMUNE DI VIGGIU'

IL RESPONSABILE

---

Daniele Trentini